

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1965} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, CACCIA, MELELEO, BONETTI, TEDESCHI,
STEGAGNINI**

Presentata il 26 luglio 1984

**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167,
concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze
armate e nuove norme in materia di contratti per le for-
niture militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti è stata avvertita l'esigenza di una maggiore speditezza nel settore degli approvvigionamenti e degli armamenti per le forze armate ed è stata richiesta l'introduzione di nuove norme dirette a rendere i tempi degli adempimenti amministrativi per la stipula dei relativi contratti più snelli e più celeri.

Infatti la predetta attività contrattuale risulta ancora inadeguata, tenuto conto della sua lentezza, all'assoluta esigenza sul piano operativo di dover disporre tempestivamente di materiali per la necessità della difesa nazionale e di riflesso, anche della protezione civile.

Il provvedimento in esame si propone l'obiettivo dell'eliminazione nelle procedure amministrative previste per i contratti della pubblica amministrazione dell'intervento di più organi consultivi, mediante l'accentramento in uno solo, integrato con un magistrato della Corte dei conti e con dirigenti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, dell'obbligo di esprimere il parere sul progetto contrattuale. Tale modifica, senza intaccare nella sostanza il sistema garantistico previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, produce un notevole alleggerimento dell'azione amministrativa. Il garantismo di cui si parlava viene comunque ribadito, in quanto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per i contratti che superino gli importi fissati nell'articolo 1 della proposta di legge, restano valide tutte le procedure previste dalle norme vigenti.

Ciò premesso si precisa che con l'articolo 1 si procede ad una nuova formulazione dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, istitutivo dal Consiglio superiore delle forze armate, specificando quali e quanti sono i membri supplenti del Consiglio stesso.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, elencando gli organi governativi preposti a nominare i cennati membri supplenti.

Con l'articolo 3 si dettano, sostituendo l'articolo 11 della più volte citata legge n. 167 del 1951, nuove norme sulle attribuzioni del Consiglio superiore delle Forze armate, affidandogli, in particolare, l'esame dei progetti di contratti sino al valore di lire dieci miliardi se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e di lire sette miliardi, se da sti-

pularsi dopo licitazione privata o nel modo previsto dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero di lire 5 miliardi per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Con tale normativa si innova completamente la materia dei contratti per le forniture militari, snellendo le procedure finora previste. Ciò in relazione al fatto sopra esposto che vengono inseriti nel Consiglio superiore nuovi membri straordinari di particolare qualificazione come un consigliere della Corte dei conti e un rappresentante ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'industria, la cui partecipazione è prevista soltanto allorché sono sottoposti all'esame del Consiglio superiore progetti di contratti.

Sono norme, queste in esame, che innovano profondamente, ma si rendono necessarie per accelerare l'azione amministrativa in un campo delicato e fondamentale come quello della difesa nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;

h) i capi dei corpi di sanità e di commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;

l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato;

m) un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a consigliere;

n) un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aventi qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per i membri di cui alle lettere *l)*, *m)* e *n)* sono nominati supplenti di pari qualifica.

I membri di cui alle lettere *m)* e *n)* sono convocati soltanto per il rilascio di pareri relativi ai progetti di contratti di cui alla lettera *g)* del successivo articolo 11 ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreti del Ministro della difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione.

Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

Il consigliere della Corte dei conti, i rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, commercio ed artigianato, e i loro supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della difesa su designazione, rispettivamente, del presidente della Corte dei conti e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed

alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sui capitoli di oneri generali e particolari;

g) su tutti i progetti di contratti e transazioni riguardanti l'Amministrazione della difesa per i quali, quando il loro importo non superi i dieci miliardi di lire se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, ovvero i sette miliardi se si tratta di contratti da stipularsi dopo licitazione privata o nel modo previsto dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero i cinque miliardi se si tratta di contratti da stipularsi a trattativa privata, viene meno l'obbligo dell'acquisizione degli altri pareri richiesti dalle norme vigenti ».

Nei decreti ministeriali che approvano i contratti di cui alla lettera g) del presente articolo per i quali sia venuto meno l'obbligo dell'acquisizione degli altri pareri richiesti dalle norme vigenti, deve essere fatta espressa menzione del parere del Consiglio superiore delle Forze armate.